

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 115

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MADIA, AMENDOLA, ASCANI, BAKKALI, BARBAGALLO, BERRUTO, BOLDRINI, BONAFÈ, BRAGA, CARÈ, CASU, CIANI, CUPERLO, CURTI, D'ALFONSO, DE LUCA, DE MARIA, DE MICHELI, DI BIASE, DI SANZO, FASSINO, FERRARI, FORATTINI, FORNARO, FOSSI, FURFARO, GHIO, GIANASSI, GIRELLI, GNASSI, GRAZIANO, GRIBAUDO, GUERINI, GUERRA, IACONO, LACARRA, LAI, LAUS, LETTA, MAGI, MALAVASI, MANCINI, MANZI, MARINO, MAURI, MEROLA, MORASSUT, ORFINI, ORLANDO, UBALDO PAGANO, PELUFFO, PORTA, PROVENZANO, QUARTAPELLE PROCOPIO, TONI RICCIARDI, ROGGIANI, ANDREA ROSSI, SARRACINO, SCARPA, SCHLEIN, SCOTTO, SERRACCHIANI, SIMIANI, STEFANAZZI, STUMPO, TABACCI, VACCARI, ZAN, ZINGARETTI

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — A ogni tornata elettorale cresce il numero delle persone che, avendo stabilito il proprio domicilio in un comune diverso da quello di residenza per motivi di studio, di lavoro o di cura, rinunciano a esercitare il proprio fondamentale diritto di voto a causa delle difficoltà materiali che incontrano nel rientrare

presso il comune di residenza, nelle cui liste elettorali sono iscritte.

Si tratta di un fenomeno preoccupante che ha coinvolto, nelle ultime elezioni, quasi due milioni di elettori.

Secondo i più recenti dati dell'Istituto nazionale di statistica, sono attualmente circa 4,9 milioni gli italiani che lavorano o

studiano in una città diversa da quella di residenza, ed è molto probabile che tale numero cresca nei prossimi anni; nel contempo, è assai difficile che il sistema dei collegamenti nazionali subisca radicali trasformazioni e che i tempi e i costi occorrenti per coprire le distanze tra le diverse regioni del sud e quelle del centro e del nord dell'Italia si riducano in maniera significativa.

L'astensionismo involontario, indotto da difficoltà materiali, è dunque destinato a estendersi e a diventare un fenomeno strutturale viepiù consistente.

Per affrontare il problema e, alla luce del fondamentale principio di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, cercare di «rimuovere (in tempi adeguati) gli ostacoli [...] che impediscono (a coloro che temporaneamente vivono in un comune distante da quello di residenza, ma comunque all'interno dei confini nazionali) l'effettiva partecipazione [...] all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese», la strada più solida ed efficace sembra essere quella di ipotizzare l'introduzione di una specifica disciplina per tali elettori, anche sul modello di ciò che avviene in altri Paesi e di ciò che la nostra legislazione già prevede per alcune categorie di persone (come, ad esempio, i militari e gli appartenenti alle Forze di polizia) e per i cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero per analoghi motivi di studio, di lavoro o di cura.

In questa direzione, su impulso del comitato «Voto dove vivo» e di numerosi giovani democratici, nel corso della precedente legislatura sono state predisposte e depositate diverse proposte di legge, tra cui in particolare l'atto Camera n. 1714 a firma degli onorevoli Madia, Ceccanti, Giorgis, Gribaudo e di numerosi altri deputati.

La conclusione anticipata della legislatura ha purtroppo interrotto il percorso e impedito l'approvazione di qualsiasi riforma.

Con la presente proposta di legge intendiamo riproporre il tema, facendo tesoro del lavoro precedentemente svolto, dei risultati della commissione di esperti nominata dal Ministro D'Incà sul modo di ri-

durre l'astensionismo e agevolare il voto e dei preziosi spunti che sono emersi nelle *agorà* promosse dal Partito democratico.

Nel pieno rispetto dell'articolo 48 della Costituzione e dei principi in esso sanciti della segretezza, della libertà e dell'egualianza del voto, anche in termini di rappresentatività e quindi di rapporto tra il numero degli elettori e quello degli eletti in ciascun collegio (sia uninominale, sia plurinominale), l'articolo 1 della presente proposta di legge introduce, per le elezioni politiche e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché per i *referendum*, la possibilità di votare in un seggio diverso da quello naturale del comune di residenza, specificando che tale possibilità viene concessa unicamente a fronte di motivi circostanziati di studio, di lavoro o di cura, che devono essere certificati, al momento della domanda, tramite la presentazione di: un certificato di iscrizione presso un'università, se la richiesta è presentata per motivi di studio da uno studente fuori sede; di una copia del contratto di lavoro o di una certificazione resa dal datore di lavoro, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro; di un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali il paziente risulta iscritto, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

Nei casi indicati, il presupposto per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali l'elettore risulta iscritto è costituito sempre dal fatto che la distanza tra il comune di residenza e quello del domicilio sia particolarmente significativa e, in ogni caso, che il comune in cui l'elettore ha domicilio si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza.

La domanda, cui devono essere allegati i documenti che certificano i motivi che giustificano la condizione di elettore fuori sede, può essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite identificazione mediante il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data previ-

sta per la consultazione elettorale. Ciò, oltre a promuovere una più ampia diffusione dell'identità digitale (con indubbi vantaggi per tutti i cittadini), dovrebbe offrire maggiori garanzie sull'autenticità dell'identità dell'elettore fuori sede e consentire all'amministrazione di compiere verifiche più puntuali e con maggiore celerità.

Nulla viene innovato rispetto al voto degli elettori ricoverati in ospedali e case di cura, per i quali il comma 5 dell'articolo 1 della proposta di legge precisa che continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

I successivi articoli 2, 3, 4 e 5 della proposta di legge prevedono, invece, modalità diverse di esercizio del diritto di voto per gli elettori fuori sede, a seconda delle caratteristiche specifiche delle differenti consultazioni elettorali e dei relativi sistemi di espressione e di computo del voto.

L'articolo 2, in particolare, è dedicato alle consultazioni referendarie: in questo caso il passaggio dal comune di residenza al comune di domicilio non comporta alcuna alterazione della rappresentanza e dell'eguaglianza del voto; le schede sono identiche in tutto il territorio nazionale e, ai fini del risultato, non assume alcun rilievo il luogo in cui l'elettore esprime il proprio voto, essendovi un'unica circoscrizione nazionale. Si è perciò ritenuto che la modalità preferibile per l'esercizio del diritto di voto sia costituita dalla possibilità per l'elettore fuori sede di recarsi al seggio di pertinenza del proprio domicilio, che verrà comunicato dal comune competente all'atto dell'accettazione della domanda inoltrata per via telematica, portando con sé, oltre al documento d'identità e alla tessera elettorale, anche una copia della domanda presentata per via telematica nei tempi previsti e dell'accettazione della stessa, con l'indicazione del seggio ove deve recarsi a votare.

Diversa è invece la soluzione individuata dagli articoli 3, 4 e 5 per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, della Camera dei deputati e del

Senato della Repubblica. In base alle regole vigenti, i sistemi elettorali che disciplinano l'elezione di questi tre organi prevedono la suddivisione del territorio in una pluralità di collegi (uninominali e plurinominali), definiti anche sulla base del numero degli elettori in essi presenti e dell'esigenza di assicurare un'analoga proporzione tra il numero degli elettori e quello degli eletti.

Nell'elezione del Parlamento europeo il territorio, benché l'assegnazione dei seggi avvenga sul piano nazionale, è diviso in più circoscrizioni pluriregionali e dunque il voto nel seggio che spetterebbe in base al domicilio, in sostituzione di quello previsto in base alla residenza, potrebbe portare l'elettore a esprimere il voto per candidati diversi, incidendo così sul rapporto di rappresentanza e sull'eguaglianza del voto.

I sistemi elettorali in vigore per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica prevedono che un terzo dei seggi sia assegnato attraverso collegi uninominali, secondo una formula maggioritaria, e due terzi siano assegnati attraverso collegi plurinominali, secondo una formula proporzionale; inoltre, per l'elezione del Senato, la ripartizione proporzionale dei seggi dei collegi plurinominali avviene su base regionale. L'esercizio del voto nel comune di domicilio (ad esempio, Milano) in luogo di quello di residenza (ad esempio, Pescara) determina un cambio di collegio e dunque anche un'alterazione della rappresentanza e in particolare del principio di eguaglianza del voto.

Per le consultazioni europee e per quelle politiche – se si vuole evitare di incidere in modo potenzialmente sensibile sul principio di eguaglianza del voto nell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo – occorre dunque che l'elettore a cui è consentito votare fuori del proprio comune di residenza (alle condizioni e con le modalità previste dalla presente proposta di legge) possa votare per i candidati o le liste di candidati presentati nel proprio comune di residenza. A differenza di quanto era stato ipotizzato nella XVIII legislatura nell'atto Camera n. 1714, la presente proposta di legge prevede che ciò possa avvenire attra-

verso il cosiddetto « voto anticipato presidiato ».

L'istituto del voto anticipato presidiato — come emerge dal libro bianco redatto dalla commissione di esperti istituita nella scorsa legislatura per studiare la possibile riduzione dell'astensionismo e l'agevolazione del voto — sembra infatti offrire

maggiori garanzie, per quanto riguarda la segretezza, la personalità e quindi la libertà del voto, rispetto all'istituto del voto per corrispondenza (attualmente utilizzato per il voto dei cittadini italiani che risiedono all'estero o che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, di studio o di cura).

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni generali sull'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza)

1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati.

2. Gli elettori che intendono avvalersi della possibilità di esercitare il diritto di voto, ai sensi del comma 1, in un comune diverso da quello di residenza devono presentare domanda per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della votazione.

3. Alla domanda, presentata per via telematica ai sensi del comma 2, l'elettore deve allegare:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

4. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, il sistema telematico ne rilascia ricevuta all'elettore. Per i fini di cui all'articolo 2, comma 2, il comune competente trasmette altresì all'elettore la comunicazione di accettazione della domanda, con l'indicazione della sezione elettorale di pertinenza, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 6.

5. Per i degenti in ospedali e case di cura continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 2.

*(Modalità di esercizio del voto
nelle consultazioni referendarie)*

1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 possono votare, in occasione di consultazioni referendarie, in una sezione elettorale del comune in cui sono temporaneamente domiciliati, indicata nella comunicazione di accettazione della domanda di cui al medesimo articolo 1, comma 4.

2. Nel caso previsto dal presente articolo, l'elettore, al momento dell'esercizio del voto, deve presentare al seggio, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 2 dell'articolo 1, nel termine ivi previsto, e la comunicazione di accettazione della domanda stessa, con l'indicazione del seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.

Art. 3.

(Modalità di esercizio del voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. – 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di

temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a) ».

Art. 4.

(Modalità di esercizio del voto per l'elezione della Camera dei deputati)

1. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

« Art. 48-*bis.* – 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la ge-

stione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera *b)*, esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera *a)* ».

Art. 5.

(Modalità di esercizio del voto per l'elezione del Senato della Repubblica)

1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del

Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

« Art. 13-*bis*. – 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consulta-

zione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera *b)*, esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera *a)* ».

Art. 6.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, compresi i criteri per l'individuazione e la predisposizione delle sezioni elettorali presidiate, le forme di svolgimento delle operazioni di voto, con modalità che ne assicurino la personalità e la segretezza, nonché quelle per la custodia, l'invio e lo scrutinio delle schede votate in un comune diverso da quello di residenza dell'elettore.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



19PDL0003450